



Monfalcone - 20/10/2014

A2A/AMD/BGE/IMT/CMO-122-P

2014-A2A-014541-P
20/10/2014

Sig. Prefetto di Gorizia
Piazza della Vittoria, 64
34170 Gorizia
protocollo.prefgo@pec.interno.it

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA
PROTEZIONE E LA RICERCA
AMBIENTALE
Via Vitaliano Brancati, 47
00144 ROMA
fax n. 06/50072916
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

cc MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE
Direzione generale per le valutazioni
ambientali
Divisione IV - Rischio rilevante e
autorizzazione integrata ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it
dva-IV@minambiente.it

ARPA FVG
Dipartimento provinciale di Gorizia
Via Gen. Cantore, 2 34170 GORIZIA
dipgo@arpa.fvg.it
arpa.go@certregione.fvg.it

CENTRALE TERMOELETTRICA DI MONFALCONE (GO) - Autorizzazione Integrata
Ambientale – Presa d'atto della notifica verbale di accertamento e contestazione amministrativa
ISPRA per controlli sulle acque di scarico, del 9/10/2014.



Illustre Sig. Prefetto,
Spettabili Enti,
Spettabili Autorità,

a commento del Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa avente protocollo ISPRA 03988 del 6 ottobre 2014, notificato alla scrivente società in data 9 ottobre 2014, con la presente si forniscono elementi che consentano di riconsiderare gli eventi prima che codesto Illustre Prefetto di Gorizia effettui la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della L. 689/81.

Per ognuna delle contestazioni ascritte esiste una giustificazione che dimostra l'assenza di colpa oltre che l'assenza di un danno provocato dal Gestore e, pertanto, si chiede che queste vengano esaminate ai fini dell'eventuale comminazione di sanzione.

La prima contestazione attiene al mancato adeguamento delle metodiche per le analisi delle acque.

La carenza accertata da ISPRA durante l'attività ispettiva svoltasi presso il sito della Centrale Termoelettrica di Monfalcone nei giorni 11 e 12 giugno 2014 è da ascrivere solo all'irragionevolezza della tempistica di adeguamento delle metodiche dettata dal nuovo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, emesso in data 24 aprile 2014.

Come noto, infatti, tale Autorizzazione Integrata Ambientale è stata emessa con Decreto 0000127 del 24 aprile 2014, protocollo DVA-2014-0012089 del 28.4.2014, pubblicato sulla GURI Serie generale 105 dell'8 maggio 2014.

In esecuzione dell'art. 29 decies¹, la scrivente, con nota prot. 2014-A2A-006741-P del 9 maggio 2014 (allegato 1), comunicò agli enti l'inizio dell'implementazione delle prescrizioni dettate dal provvedimento autorizzativo.

A meno di un mese, in data 6 giugno 2014, ISPRA comunicò l'avvio dei controlli ispettivi il cui inizio era previsto per l'11 giugno 2014.

Nonostante, la scrivente, in più occasioni, durante l'iter di adozione della nuova AIA, avesse sottoposto al tavolo della Conferenza dei Servizi (si veda a tal fine il verbale degli esiti della Conferenza dei Servizi del 26 marzo 2014 e la relativa nota A2A prot. 2014-A2A-004236-P del 25 marzo 2014 - allegato 2) l'esigenza di un regime transitorio che prevedesse un tempo in cui effettuare una condivisione con ISPRA delle modalità di monitoraggio derivanti dagli adeguamenti impiantistici, in coerenza con la prassi ordinaria delle AIA nazionali, l'AIA emessa non prevede tale periodo per quanto attiene la specifica prescrizione delle metodiche di analisi

¹ 1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente. Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico

delle acque.

L'impossibilità oggettiva di adempiere le prescrizioni – e la conseguente assenza non solo di dolo, ma anche di colpa in capo alla scrivente – fu documentata dalla scrivente alcuni giorni prima dell'inizio dell'attività ispettiva con nota prot. 2014-A2A-00846 del 10 giugno 2014 (allegato 3), inviata a MATTM, ISPRA e ARPA. In tale nota il gestore informò gli enti che per attuare le prescrizioni immediatamente applicabili, tra cui quella dell'adeguamento delle metodiche per le analisi delle acque, sarebbero state necessarie attività propedeutiche da valutare e quantificare in un cronoprogramma che ancora il Gestore non era in grado di inviare. Per definire la tempistica di attuazione, infatti, sarebbe stato necessario condividere con gli enti di controllo il piano di attuazione del PMC.

La fondatezza della richiesta formulata dal Gestore si può apprezzare allorché si consideri che il PMC compreso nell'AIA 2014 ha introdotto nuove disposizioni per il monitoraggio, che si sono sommate alle numerose già esistenti e che hanno, conseguentemente, dovuto essere dettagliatamente analizzate dal Gestore, sia per quanto riguarda la fattibilità degli interventi necessari all'adeguamento dell'impianto alle nuove prescrizioni, sia per la coerenza delle stesse con quanto riportato nel Parere Istruttorio (P.I.). E' noto infatti che, visto il livello di dettaglio e la complessità con cui sono elaborati sia il P.I. sia il PMC, talvolta le prescrizioni siano in contrasto tra loro, comportando necessariamente la richiesta di chiarimenti interpretativi alle autorità competenti e di controllo.

L'esito di tale analisi, eseguita anche con ulteriori e continui confronti con gli enti, si può leggere nella nota prot. 2014-A2A-013298-P del 25.9.2014 (allegato 4) con la quale il Gestore ha inviato a ISPRA - in esecuzione di intese definite nel corso del citato lavoro condiviso - il dettaglio delle modalità di attuazione del PMC. Leggendo tale nota è evidente la continuità del percorso intrapreso dal Gestore all'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'AIA 2014 e la operosità dello stesso per ottemperare le prescrizioni, pur caratterizzate da inusualità quanto a tempi di implementazione.

Anche durante la visita ispettiva svoltasi tra il 10 e il 12 giugno 2014, il Gestore ha evidenziato ad ISPRA lo stato dell'arte dell'ottemperanza dell'adempimento e ha documentato l'esigenza di definire, con imprese di settore certificate, nuovi contratti di appalto di servizi di analisi. I tempi di selezione dei fornitori, molto specializzati e quindi non generici, e di definizione dei relativi contratti erano oggettivamente incompatibili con la tempistica introdotta nell'AIA 2014 e ciò fu descritto dal Gestore in modo trasparente a ISPRA durante la visita ispettiva.

Un ulteriore argomento di contestualizzazione, che pare interessante sottolineare sempre ai fini dell'assenza di colpa, è il momento in cui si è svolta l'ispezione, come emerge anche dal verbale di ISPRA allegato alla notifica del 6.10.14. L'attività di controllo del 10-12 giugno era, infatti, la seconda sessione di un controllo iniziato già in data 15-16 aprile 2014 quando l'impianto era gestito in base a una diversa AIA e precisamente la AIA DEC-2009 del 24 marzo

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke.



2009. In data 15 aprile, ISPRA aveva preso atto della fermata per manutenzione dell'impianto iniziata in data 23 marzo 2014 e, nel verbale di quel giorno di ispezione (allegato 5), aveva preannunciato la volontà di effettuare altre fasi di controllo della gestione successivamente al riavviamento dell'impianto.

Il verbale dell'ispezione eseguita nei giorni 15 e 16 aprile attesta la piena conformità delle analisi eseguite dal Gestore alle prescrizioni impartite dall'AIA DEC-2009-0000229 del 24 marzo 2009, garantendo il livello di tutela ambientale imposto dall'Autorità Competente.

La conservazione di tali metodiche, nelle more dell'adeguamento alla nuova AIA 2014, resa necessaria dall'oggettiva impossibilità di adeguamento più celere di quanto adottato, costituisce conferma della diligenza applicata dal Gestore e l'attenzione costante alla salvaguardia dell'ambiente e al monitoraggio. Infatti, nessuno dei parametri di legge risulta violato nel periodo di interesse e, quindi, la violazione ascritta da ISPRA non è accompagnata da alcun danno o incremento di pericolo.

La seconda contestazione è il mancato controllo sullo scarico parziale SI2.

Anche tale carenza è priva della componente soggettiva, anche solo della colpa, ed è ascrivibile solo all'esigenza di tempi di implementazione delle prescrizioni della nuova AIA 2014, entrata in vigore nel corso del mese di maggio 2014.

Pertanto, la situazione di carenza contestata, in esecuzione delle previsioni comunicate dal Gestore ad ISPRA in fase di verifica, è cessata dall'1 luglio 2014, data in cui i controlli hanno iniziato ad essere eseguiti conformemente al nuovo decreto AIA, come formalmente comunicato ad ISPRA con lettera A2A del 25/09/2014 di commenti al PMC (allegato 4).

Tutto ciò premesso, nel chiedere a codesto Illustre Signor Prefetto di valutare quanto osservato così da procedere all'archiviazione della segnalazione ricevuta da ISPRA con verbale di accertamento e contestazione notificato in data 6 ottobre 2014 o quanto meno, se per cause non note, ritenuto non archiviabile, di comminare l'eventuale sanzione amministrativa al minimo edittale avendo la scrivente dimostrato l'assenza dei presupposti di legge, si chiede cortesemente di essere uditi in merito.

Cordiali saluti,

Allegati: c.s.

A2A S.p.A.
Il Gestore
a2a s.p.a.
Centrale di Monfalcone
Via Timavo, 45 - 34074 MONFALCONE (GO)
Tel. 0481/749.1 - Fax 0481/749.253
Part. IVA 11957540153
IL CAPO CENTRALE
Ing. Roberto Scottoni